

CAPITOLO I

SINTESI DELLA STORIOGRAFIA ROMANISTICA: I PROGRESSI DEL METODO E DELLA RICERCA

SOMMARIO: **1.** *Lo studio storico del diritto romano: dalle fonti tradizionali alla scoperta di nuova documentazione.* **2.** *Il ritrovamento dei documenti della prassi negli scavi archeologici: lo sviluppo delle conoscenze sul mutuo e sulle garanzie reali nel diritto romano.* **3.** *Multidisciplinarietà per la ricostruzione delle garanzie reali in età classica.*

1. *Lo studio storico del diritto romano: dalle fonti tradizionali alla scoperta di nuova documentazione.*

La vigenza del diritto privato romano, grazie al *Corpus Iuris Civilis*¹, non cessò con la lenta estinzione dell'Impero romano d'Occidente e nemmeno, circa un millennio dopo, con la fine di quello d'Oriente per la conquista turca di Costantinopoli nel 1453: caso unico nella storia, quel diritto è sopravvissuto alla *respublica* che l'aveva prodotto e all'impero che l'aveva diffuso, e il suo studio ha determinato nel medioevo la fioritura delle scuole giuridiche in Europa, a partire dall'*alma universitas* di Bologna (figg. 1-2), ed è stato usato fin quasi all'età contemporanea, oppure ha costituito fonte d'interpretazione analogica a fini pratici, com'è accaduto in Europa e come ora avviene in Cina.

Tuttavia proprio gli scopi pratici sino a fine XIX secolo posero in secondo piano nell'interesse dei giuristi lo studio storico del diritto romano, che comunque, iniziato già in età umanistica con i *Culti* e fortificatosi nel metodo filologico da Angelo Poliziano in poi², si rinnovò nel Seicento e a cavallo fra Sette e Ottocento.

¹ La denominazione non è antica: di rado usata dai Glossatori, diviene costante dall'edizione di Dionysius Gothofredus, *Corpus Iuris Civilis in IIII. partes distinctum. Excudebat Iacobus Stoer*, Genevae 1583.

² Ancor valido F. FORTI, *Istituzioni di diritto civile, accomodate all'uso del foro*, Firenze 1863; sui *Culti* A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, Bologna 2007, pp. 521-552. Il metodo filologico di restituzione della lezione genuina delle Pandette fu messo a frutto nelle *Emendationes juris civilis* di Ludovico Bolognini (Bologna 1447 - Firenze 1508), seguito nel 1553 da Lelio Torelli (Fano 1498 - Firenze 1576). Giuristi filologi furono Émile Ferret (1489-1552), Andrea Alciato (1452-1550) e l'allievo François Douaren (1509-1559), Ulrich Zasius (1461-1535), Guillaume Budé (1468-1540) e i professori dell'École de Bourges, François Hotman (1524-1590) e Jacques Cujas (1522-1590), severissimo critico di Triboniano.

A quell'epoca, infatti, Christian Gottlieb Haubold (1766-1824), giusromanista che insegnava diritto sassone nella Leipzig Universität, diede uno degli apporti più decisivi e pioneristici allo studio storico del diritto romano (figg. 3-4)³.

Gli anni, in cui l'attenzione ai documenti della prassi del diritto privato romano divenne per la prima volta sistematica, furono quelli del terzo decennio del XIX secolo, quando videro la luce due raccolte di fonti dirette – se così si può dire – ed 'alternative' a quelle tradizionali.



Fig. 3. Litografia di A. Brückner raffigurante Haubold, (collez. privata, già Peter Bierl Buch- & Kunstantiquariat, Euras-burg), con annotazione di D. Gumboldt: «Einen einzigen Artikel wünschte ich wohl zur bevorstehenden Ostermesse [sfera del libro a Leipzig] zu adquiren. Dieß wäre: pag. 12. Pitisci Lexicon Antiquitatum Romanarum. T(omi). I. III. Haag. 1737, fol. D. Gumboldt».




Fig. 4. Frontespizio dei Monumenta Legalia di Spangenberg, Berlin 1830, che si avvalsero dei documenti della prassi pervenuti fuori della Compilazione giustinianiana (extra libros juris Romani sparsa) in epigrafii e papiri, raccolti da Ch. G. Haubold (fig. 3) negli appunti rimasti inediti per la sua morte.

³ Cfr. C.F.CHR. WENCK, *Anrede an seine Zuhörer am Tage nach Hauboldii Tode*, Leipzig 1824; K.E. OTTO, *Nekrolog Haubolds*, Leipzig 1824; G. SCHUBART-FIKENTSCHER, *Haubold, Christian Gottlieb*, in *Neue Deutsche Biographie*, VIII, Berlin 1969, pp. 72-73 con bibliografia; alla quale si aggiunga ora M.P. PAVESE, *I documenti della prassi fra raccolte di fonti e definizione dei profili istituzionali del diritto romano privato*, «MEP» XXIII (2020) 25, pp. 157-168.

Nel 1822, difatti, Ernst Peter Johann Spangenberg (1784-1833)⁴ pubblicò le *Juris romani tabulae negotiorum sollemnium, modo in aere, modo in marmore, modo in charta superstites* (fig. 4), cui seguirono nel 1830 i *Antiquitatis Romanae monumenta legalia extra libros Juris Romani sparsa* (fig. 3), dove l'autore utilizzò i materiali rimasti inediti per la morte di Haubold. Nel titolo «non soltanto rileva il riferimento esplicito – ed esclusivo – alle *tabulae*, ma ancor più degno di nota appare quello ai *sollemnia negotia*, ovvero ai negozi giuridici conclusi nel rispetto del formalismo caratteristico dell'esperienza giuridica romana. Non meno notevole risulta l'incipitario richiamo ai materiali, in cui si sostanziano i concreti esempi di documenti pervenuti dall'antichità: il bronzo, il marmo e i supporti deperibili»⁵.

Inoltre – mi sia consentito aggiungere – la trattazione relativa ai supporti materiali, che oggi potrebbe sembrare un riflesso, per di più attardato, dell'enciclopedismo settecentesco, a quell'epoca ebbe invece il merito di intraprendere metodicamente, ancora all'alba dell'indagine scientifica in senso moderno, lo studio dell'*instrumentum scriptorium*, ancora mal noto. Nell'opera «i documenti della prassi sono numerosi, di tradizione sia epigrafica, sia papirologica: largamente utilizzata appare, fra l'altro, l'edizione dei *Papiri diplomatici*, ad opera di Gaetano Marini, apparsa a Roma nel 1805, cui è dedicata la sezione dei *Monumenta legalia genuina extra libros iuris romani sparsa*, nel complesso settantacinque ... però tutti di carattere normativo, comprese non poche costituzioni imperiali. ... Di rilievo, specie sul piano della storia degli studi, risulta inoltre il duplice richiamo alla trasmissione dei medesimi *monumenta* al di fuori della Compilazione giustiniana: i documenti di cui è menzione sono infatti definiti ora *extra libros iuris romani sparsa*, ora reperiti *apud veteres auctores extraneos*, espressioni in cui la dichiarata estraneità è appunto da intendere rispetto alla tradizione del *Corpus iuris*»⁶.




Fig. 5. Frontispizio di Spangenberg, *Juris Romani tabulae negotiorum*.

⁴ Su Spangenberg cfr. F.A. SCHMIDT – B.F. VOIGHT, *Neuer Nekrolog der Deutschen*, Weimar 1835, pp. 122-129, s.v.; J.A. RITTER VON EISENHART, *Spangenberg, Ernst Peter Johann*, in *Allgemein Deutsche Biographie*, XXXV, Leipzig 1893, pp. 41-42.

⁵ M.P. PAVESE, *I documenti della prassi*, cit., p. 158.

⁶ M.P. PAVESE, *I documenti della prassi*, cit., pp. 159-160.

Nell'Ottocento, con lo sviluppo della critica interpolazionistica, che ereditò e seppe sviluppare lezione e logica degli umanisti, l'indagine storica assunse piena maturità nel tentativo di ricostruire il diritto e il pensiero dei giuristi dell'età classica, fino a raggiungere nel Novecento il moderno perfezionamento del metodo, cui ha fornito un rilevante contributo innovativo, dalla metà del XIX secolo, l'aver superato il limite alle tradizionali fonti pandettistiche delle conoscenze giusromanistiche⁷, grazie alle scoperte di epigrafi, papiri e tavolette cerate di contenuto negoziale, che hanno svelato la realtà della prassi nelle province quanto nella *sedes imperii*: l'Italia.

Inoltre, in questo primo quarto di secolo del terzo millennio, il progresso tecnologico degli strumenti di lettura e riproduzione fotografica⁸ ha fatto raggiungere risultati inimmaginabili anche per la fantasia di Jules Verne nello studio dei documenti scritti restituiti dagli scavi archeologici condotti in territori come Egitto e Siria fino alla Dacia e alla Britannia: di alcuni di tali strumenti mi sono avvalsa nel sottoporre a revisione critica letture di giuristi e di paleografi dei secoli XIX-XX, ormai consolidate in dottrina, ma che – malgrado l'indiscussa *auctoritas* degli editori – si sono rivelate erranee o incomplete. A quell'epoca, giuristi di formazione 'tradizionale', usi cioè ad esaminare le fonti pandettistiche note da sempre, non dubitavano all'occorrenza di affrontare l'edizione e il commento di nuovi documenti epigrafici o papiracei o delle tabelle cerate, in un contesto culturale in cui la conoscenza delle lingue classiche era scontata ed acquisita già in età scolare, e la formazione scientifica includeva poi filologia e paleografia, spesso archeologia, mentre la specializzazione delle discipline non era settorializzata come oggi. Questa vicenda meriterebbe una trattazione organica, ma una storia della storiografia giusromanistica nei secoli XVIII-XX non è stata scritta, malgrado esistano diverse 'storie' parziali per spazio e tempo considerati⁹.

⁷ Vedi sotto, n. 31.

⁸ Mi sono avvalsa di foto ad alta risoluzione e di forti ingrandimenti. Per altri strumenti: M. TERRAS, *Image to interpretation: an intelligent system to aid historians in reading the Vindolanda texts* [Oxford Studies in Ancient Documents], Oxford 2006; F. COSTABILE, *Preistoria di una ricerca: le "pagine scomparse" delle Institutiones di Gaio e la riscoperta di Filippo Briguglio*, in ID., *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo: Atene, la Magna Grecia, l'Impero di Roma, II. L'Italia e le province. Historia Studiorum*, Reggio Calabria 2008, pp. 799-804; F. BRIGUGLIO, *Il Codice Veronese in trasparenza: genesi e formazione del testo delle Istituzioni di Gaio*, Bologna 2012; V. MOCELLA – E. BRUN – C. FERRERO – D. DELATTRE, *Revealing letters in rolled Herculaneum Papyri by X-ray phase-contrast imaging*, «Nature Communications» VI (2015) nr. 5895 [January] doi: 10.1038/ncomms6895; K. FLEISCHER, *Die Papyri Herculaneums im Digitalen Zeitalter. Neue Texte durch neue Techniken - eine Kurzeinführung*, Berlin 2021.

⁹ Senza pretesa di esaustività: R. STINTZING – E. LANDSBERG, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, III Abteilungen in 4 Bänden, München - Berlin 1880-1884, anast. Aalen 1978; M. TALAMANCA, *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, «Index» XXIII (1995), pp. 159-180; S. SCHIPANI, *Le Scuole di diritto romano nella cultura contemporanea a Roma*, Napoli 2000 = *Iuris Vincula. St. Talamanca*, VII, Napoli 2001, pp. 327-383; ID., *Le Scuole di diritto romano a Roma*, «Law School Xiamen University» 2004: XHTML 1.0, CSS 2.0; M. BRUTTI, *Costruzione giuridica e storiografia. Il diritto romano*, «RISG» VI (2015), pp. 55-126; L. GAROFALO, *Itinerari della romanistica italiana*, in L. VACCA (cur.), *Nel mondo del diritto romano. Aristec*, Napoli 2017, pp. 1-74; O. DILIBERTO, *Fra storia e diritto*, *ibid.*, pp. 75-90; E. STOLFI,

Tuttavia, non potendo farmene carico in questa sede, vorrei comunque ricordare preliminarmente almeno quei giuristi a cavallo fra Ottocento e Novecento, che il lettore qui incontrerà quali *curatores principes* o commentatori della documentazione della prassi, da me presentata in originale o in rinnovata edizione.

Una menzione a sé, non solo per cronologia, merita Theodor Mommsen (1817-1903: fig. 6)¹⁰, il quale si colloca in testa alla serie degli studiosi di tutte le nostre discipline antichistiche, in quanto, come ha scritto il Costabile¹¹, «diede uno straordinario sviluppo alla specializzazione del sapere storico, segnando il definitivo abbandono dell'enciclopedismo del Settecento: abbracciò così da solo storia politica e storia del diritto, epigrafia e numismatica. E tuttavia egli fu di volta in volta storico, giurista, epigrafista e numismatico, ma non fuse in una sola concezione né in una sola opera le sue poliedriche conoscenze: la sua *Römische Geschichte* prescinde dal diritto pubblico, cui è riservato invece il *Römisches Staatsrecht*, né gli immensi apporti del *Corpus Inscriptionum Latinarum* ... o della numismatica a lui dovuti sono trasfusi nelle opere di storia politica e costituzionale. Mommsen fu la maggiore espressione nell'Ottocento – e quanto a metodologia e acribia spesso il fondatore in senso moderno – delle discipline specialistiche della *Altertumswissenschaft*: egli portò l'epigrafia e la numismatica ad affrancarsi dalla erudizione antiquaria, senza per questo cessare di essere storico politico e storico del diritto. Ma nel contempo egli non volle o non seppe fondere queste quattro forme del sapere specialistico, cui si dedicò con pubblicazioni scientifiche nettamente distinte, per cui appare caposcuola del criterio di specializzazione della scienza contemporanea e insieme involontario responsabile della frantumazione dell'unità della scienza sul mondo antico».




Fig. 6. Theodor Mommsen.

Diritto romano e storia del pensiero giuridico, *ibid.*, pp. 91-122; ed ora I. FARGNOLI (cur), *Un secolo di sapere storico-giuridico all'Università Statale. I Maestri del Diritto romano e della Storia del diritto*, Torino 2024. Cfr. anche sotto, nota 46.

¹⁰ Fra la sterminata bibliografia sul Mommsen: W.W. FOWLER, *Th.M.: His life and work*, Edinburgh 1909; W. WEBER, *Th.M.*, Stuttgart 1929; L. WICKERT, *Th.M.: Eine Biographie*, I-IV, Frankfurt am Main 1959-1980; A.&B. DEMAND, *Th.M., i Cesari e la decadenza di Roma. La scoperta della 'Römische Kaiser-geschichte'*, Roma, 1995; A. HEUB – J. BLEICKEN, *Th.M. und das 19. Jahrhundert*, Stuttgart 1996; T. MASIello, *M. e il diritto penale romano*, Bari 1996; S. REBENICH, *Th.M.: eine Biographie*, München 2002; M. BUONOCORE, *Th.M. e gli studi sul mondo antico. Dalle sue lettere conservate nella Biblioteca Apostolica Vaticana*, Roma 2003 e *Id.*, (cur.), *Lettere di Th.M. agli italiani*, Città del Vaticano 2017; AA.VV., *Th.M. e l'Italia. Atti Convegni Lincei (Roma, 3-4 novembre 2003)*, Roma 2004; J. MARTÍNEZ-PINNA (cur.), *En el centenario de Th.M. (1817-1903). Homenaje desde la Universidad Española*, Málaga - Madrid 2005.

¹¹ *Temi e problemi dell'evoluzione storica del diritto pubblico romano*, Torino 2016, p. 7.

Oltre Mommsen, fra quei giuristi che, pur non ‘nati’ papirologi o epigrafisti, seppero leggere ed intelliggere i documenti, si ritroveranno in queste pagine, nella prima generazione, Ernst Eck (1838-1901: fig. 7)¹², Alfred Pernice (1841-1901: fig. 8)¹³, Joseph Tardif (1855-1923)¹⁴, Vittorio Scialoja (1856-1933: fig. 10)¹⁵, Ludwig Mitteis (1859-1921: fig. 9), Paul Oertmann (1865-1938: fig. 11)¹⁶, Roberto De Rugiero (1875-1934: fig. 12)¹⁷.

Determinante di tale temperie divenne Ludwig Mitteis (fig. 9), pubblicando nel 1891 a Leipzig il *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, con larga utilizzazione delle risorse papirologiche per il riconoscimento dell’influenza ellenistica sul diritto provinciale romano, e nel 1906 raccogliendo in edizione critica gli atti negoziali papiracei della collezione lipsiense, mentre nel 1912 dava alle stampe i fondamenti della scienza papirologica con un’antologia ampia, e rimasta insuperata, dei vari generi e tipi di documenti contrattuali¹⁸:

¹² E.W.E. Eck fu giurista e storico del diritto, dal 1871 professore nelle università di Giessen, Halle, Breslau, Berlin, dove nel 1893 tenne la commemorazione di Bernhard Windscheid e di Rudolf von Jhering alla *Juristischen Gesellschaft*. Cfr. A. FJAL, *Die Geschichte der Juristischen Gesellschaft zu Berlin in den Jahren 1859 bis 1933*, Berlin 1991, pp. 99-101.

¹³ Cfr. E. ALBERTARIO, in *Enciclopedia Italiana*, Roma 1935, s.v.; C. FERRINI, «BIDR» XIV (1901), p. 80 ss.; E.I. BEKKER, A.P., «ZSSR.RA» XXII (1901), p. xvii; A. WACKE, in *Neue Deutsche Biographie*, XX, Berlin 2001, pp. 194 ss.

¹⁴ P. FOURNIER, *Joseph Tardif*, «Bibliothèque de l’École des Chartes» LXXXIV (1923), pp. 241-244.

¹⁵ Su Vittorio Scialoja almeno: A. LOVATO, *Diritto romano e scuola storica nell’Ottocento napoletano*, Bari 1999, pp. 42 ss.; G. HAMZA, *Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition*, Budapest 2009, pp. 310-312; E. STOLFI, V.S., in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma 2012, pp. 397-400; G. HAMZA, *Origine e sviluppo degli ordinamenti giusprivatistici moderni in base alla tradizione del diritto romano*, Budapest 2013, pp. 286-287; M. BRUTTI, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell’Ottocento alla prima guerra mondiale*, in I. BIROCCHI - M. BRUTTI (cur.), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, pp. 3 ss., 23 ss., 40 ss.; E. STOLFI, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XCI, Roma 2018, s.v.

¹⁶ Vedi E. ALBERTARIO, in *Enciclopedia Italiana*, Roma 1935, s.v.; U. DIEDERICHSEN, *P. Oe. (1865-1938). Von der Pandektenwissenschaft zur modernen Zivilrechtsdogmatik*, in F. LOOS (Hrsg.), *Rechtswissenschaft in Göttingen: Göttinger Juristen aus 250 Jahren*, Göttingen 1987, pp. 385-412; R. BRODHUN, *Paul E.W. Oertmann (1865-1938). Leben, Werk, Rechtsverständnis sowie Gesetzeszwang und Richterfreiheit* [Fundamenta juridica 34], Baden-Baden 1999 (monografia tratta dalla tesi dello stesso anno della Hannover Universität); J. VORTMANN, *Oertmann Paul*, in *Neue Deutsche Biographie*, XIX, Berlin 1999, pp. 451 ss.

¹⁷ E. ALBERTARIO, in *Enciclopedia Italiana*, I, *Appendice*, Roma 1938, s.v. R.D.R.; A. DE NITTO, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXIX, Roma 1991, s.v.; R. LAURENDI, *Oralità e scrittura nel processo civile romano: i documenti della prassi e la Formula Muccī Scaevola*, «MEP» XXIV (2021) 26, p. 326.

¹⁸ L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs, mit Beiträgen zur Kenntnis des griechischen Rechts und der spätrömischen Rechtsentwicklung*, Leipzig - Berlin 1891, con i documenti contrattuali trattati a pp. 468 ss., seguito da A. PERNICE, *Parerga. Der sogenannte Realverbalcontract*, «ZRG.RA» XIII (1892), pp. 258 ss.; inoltre L. MITTEIS, *Das römische Privatrecht bis auf die Zeit Diocletians*, I, Leipzig 1908; L. MITTEIS - U. WILCKEN, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrskunde*, Leipzig - Berlin 1912. Alla ricostruzione della giurisprudenza classica sono dedicati: *Zur*



Figg. 7-12. Ernst Eck, Alfred Pernice, Ludwig Mitteis, Vittorio Scialoja, Paul Oertmann, Roberto De Ruggiero.

i *Grundzüge* e la *Chrestomathie*, di cui Ulrich Wilcken curò la parte storica, rivoluzionarono il tradizionale metodo dei Pandettisti, superandone l'impostazione dommatica e attingendo invece alla pratica del diritto provinciale romano attestata dai documenti e dagli atti negoziali recuperati dagli scavi archeologici.

Interpolationenforschung, «ZSSR.RA» XXXIII (1912), pp. 180 ss.; *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*, Wien - Leipzig 1917. Sulle sue posizioni scientifiche: P. DE FRANCISCI, L.M., «Aegyptus» III (1922) 1, pp. 82-83; E. ALBERTARIO, in *Enciclopedia Italiana*, Roma 1934, s.v.; E. HÖBENREICH, *A propos 'Antike Rechtsgeschichte'. Einige Bemerkungen zur Polemik zwischen Ludwig Mitteis und Leopold Wenger*, «ZSSR.RA» CIX (1992), pp. 547-562; P. GRÖSCHLER, *Die von Mitteis begründete Theorie der griechischen Dispositivurkunde*, in ID., *Beweisurkunde oder Dispositivurkunde? - Überlegungen zur Wirkung griechischer Urkunden aus griechischer und römischer Sicht*, «MEP» XXIII (2020) 25, pp. 169 s.




Fig. 13. Otto Gradenwitz




Fig. 14. Otto Lenel.



Fig. 15. Karl G. Bruns (1870).

Nel 1887 Otto Gradenwitz (1860-1935: fig. 13)¹⁹ dibatteva a Berlino la tesi di abilitazione *'Interpolationen in der Pandekten'*²⁰, proseguendo nel metodo di Otto Lenel (1849-1935: fig. 14)²¹ per la "ricostruzione" del genuino pensiero della giurisprudenza classica, ma Gradewitz fu anche autore, nel 1900, della *Einführung in die Papyruskunde*, curatore dell'*Index dei Fontes iuris Romani antiqui* di Karl Georg Bruns (1816-1880: fig. 15)²², e inoltre nel 1898 iniziatore dei *Laterculi vocum Latinarum*, definitivamente pubblicati a Leipzig nel 1904, nei quali dispose le «*voces a tergo non secundum syllabas sed secundum litteras*», fornendo dunque, con il geniale espediente metodologico dell'indice inverso, uno strumento ermeneutico per l'integrazione dei documenti mutili, rimasto tuttora insuperato e, malgrado l'enorme accrescersi delle scoperte, mai fino ad oggi sostituito.

¹⁹ P. KOSCHAKER, † Otto Gradenwitz, «ZSSR.RA» LVI (1936), pp. IX-XII ed E. KIEBLING, *In memoriam, ibid.*, pp. 418-425; M. KASER, *Gradenwitz Otto*, in *Neue Deutsche Biographie*, VI, Berlin 1964, pp. 702 s.; W. LEISER, in *Badische Biographien*, I, Stuttgart 1982, s.v., pp. 142-144; O. EITNER (Hg.): *Das Gymnasium St. Maria-Magdalena zu Breslau vom 13. bis zum 20. Jahrhundert*, Breslau 2003, pp. 70 s.

²⁰ R. ZIMMERMANN, *Heutiges Recht, Römisches Recht und heutiges Römisches Recht*, in ID. ET ALII (Hrsg.), *Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik*, Heidelberg 1999, pp. 1-39.

²¹ E. BUND, O.L., in *Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte*, XIII. *Freiburger Professoren des 19. und 20. Jahrhunderts*, Freiburg 1957, pp. 77 ss. (in particolare p. 99); ID., O.L., in *Allgemeine Deutsche Biographie*, XIV, Berlin 1985, pp. 204 ss.; H. GÖPPINGER, *Juristen jüdischer Abstammung im Dritten Reich*, München 1990², p. 225; F. PRINGSHEIM, *Römisches Recht in Freiburg im Jahr 1900*, in *Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte*, XV. *Aus der Geschichte der Rechts- und Staatswissenschaften zu Freiburg*, bearbeitet von H.J. Wolff (1957), pp. 115 ss. (in part. p. 126); H. SINZHEIMER, *Jüdische Klassiker der deutschen Rechtswissenschaft*, Frankfurt am Main 1957², pp. 121-138.

²² E. LANDSBERG, in *Allgemeine Deutsche Biographie* XLVII, Leipzig 1903, pp. 306-312; R. STINTZING – E. LANDSBERG, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, III.2, München - Berlin 1910, pp. 751-756; M. LAURIA, in *Enciclopedia Italiana*, Roma 1930 s.v.; G. SPRECKELMEYER, in H.-R. JARCK – G. SCHEEL (Hrsg.), *Braunschweigisches Biographisches Lexikon*, XIX-XX, Hannover 1996, p. 106; R. BRUNS, in *Neue Deutsche Biographie*, II, Berlin 1955, p. 685 s.v.; U. FASEL, *Eugen Huber hört Bruns' Pandektenvorlesung*, Bern 2022 [rec. S. LOJACONO, *Appunti delle lezioni berlinesi di K.G.B.*, «RDR» XXII (2023) 7, pp. 1-6 <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/>].

Nel Novecento, benché anche un giurista come Arnaldo Biscardi (1910-1998: fig. 16)²³, pur non ‘dichiaratamente’ papirologo, si sia cimentato con straordinaria acribia nell’esame dei documenti, fiorirono, per così dire in seconda generazione, giuristi ormai in sostanza ‘specializzati’ nello studio dei documenti, dei quali il più celebre fu certamente Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964: fig. 19), che raccolse i *negotia* nel III volume dei *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, stampato a Firenze nel 1943.

Fra gli allievi di Arangio-Ruiz si annoverano Giuseppe Ignazio Luzzatto (1908-1978: fig. 18)²⁴, Feliciano Serrao (1922-2009: fig. 17)²⁵ e Mario Tala-



Figg. 16-19. Biscardi, Serrao, Luzzatto, Arangio-Ruiz.

²³ R. MARTINI – M.G. BIANCHINI – J. PARICIO, *A.B.: l'omaggio dell'Accademia Romanistica Costantiniana. Spello 18 settembre 1998*, «SDHI» LXV (1999), pp. 533-545; A. MAFFI, *A.B. In memoriam*, «Dike» I (1998), pp. 181-183; R. MARTINI, *A.B. (1910-1998)*, «Iura» XLIX (1998), pp. 221-222; G. THÜR, *A.B. e il diritto greco (riflessioni su prestito marittimo SB VI 9571)*, «Dike» III (2000), pp. 177-186; F. ZUCCOTTI (cur.), *Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica nel mondo antico. Atti Conv. in mem. di A.B. (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001)*, Milano 2012; A. MAFFI, *A.B.*, «ZSSR.RA» CXVII (2017), pp. 823-824; S. LAZZARINI, *Personalità scientifica e ricerca storico-giuridica di A.B.: dal diritto romano al diritto vigente e il principio di libertà contro i totalitarismi nell'interpretatio iuris*, «MEP» XXVI (2023) 28, pp. 216-229; L. PEPE, *A.B. e il diritto greco. Osservazioni in margine alla funzione giurisdizionale dei tribunali ateniesi, tra gnome, dikaiotote ed epieikeia*, «Italian Review of Legal History» IX (2023) 10, pp. 357-383.

²⁴ G.G. ARCHI, *G.I.L.*, «SDHI» XLIV (1978), pp. 636-642 e R. BONINI *Elenco degli scritti scientifici di G.I.L.*, *ibid.*, pp. 643 ss.; ID., *G.I.L.*, «Epigraphica» XL (1978), pp. 237-241; G.B. IMPALLOMENI, *G.I.L.*, «Iura» XXIX (1978), pp. 306 ss.; M. AMELOTI, *G.I.L.*, «Aegyptus» LIX (1979) 1-2, pp. 262-264; E. VOLTERRA, *L'opera scientifica di G.I.L.*, «BIDR» LXXXIV (1981), p. 1 ss.; G.I. LUZZATTO, *Scritti minori epigrafici e papirologici*, a cura di R. Bonini, Bologna 1984 [la definizione di *minori* per quegli *Scritti* non fu dell'Autore, ma redazionale (v. p. V), laddove Bonini definisce il «*continuum*, caratteristico appunto della personalità scientifica del L., fra queste fonti (epigrafiche e papirologiche) e quelle più usuali nella ricerca romanistica»]; M. AMELOTI, *In ricordo di G.I.L.*, «SDHI» LXXIII (2007), pp. 471-476 = *Altri scritti giuridici*, pp. 354-360. W. SELB, in *Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation*, VI, Wien 1975, pp. 323-324, s.v. [ora anche on line]; S. TAROZZI, *Ricordo di G.I.L. e della sua opera. Presentazione della ristampa del "Problema d'origine del processo extra ordinem" (Bologna, 10 ottobre 2004)*, «Iura» LV (2008), pp. 418-421.

²⁵ Su Serrao: *Diritto@Storia* N. 5 - 2006 - CV; G. HAMZA, *In memoriam F.S. (1922-2009)*, «Annales Országos Széchényi Könyvtár Budapest» [LXXXII] (2009), pp. 437-440 [https://epa.oszk.hu/pdf]; R. FIORI, *F.S.*, «ZSSR. R.A.» CXXVII (2010) 1, pp. 667-673; ID., *Nota di lettura*, in F. SERRAO, *Ius, lex, edicta. Altri*



Figg. 20-23. Mario Amelotti, Mario Talamanca, Lucio Bove, Joseph Georg Wolf.

manca (1928-2009: fig. 19)²⁶, che tuttavia in seguito si discostò in parte dalla linea scientifica del Maestro accostandosi alla teoria generale e alla dommatica. *Per adoptionem* dell'Arangio-Ruiz fu allievo anche Mario Amelotti (1923-2023: fig. 20), lau-

studi di diritto romano, Napoli 2015, pp. xxiii-liv; A. DI PORTO, *F.S.*, «BIDR» CV (2011), p. 7; ID., *F.S. Un innovatore nella stagione di 'svolta' della romanistica*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI – A. DI PORTO, *Talamanca e Serrao. Una stagione della romanistica*, Roma 2021, pp. 111-134; R. FIORI, *Il sistema nella storia: il metodo didattico di F.S.*, *ibidem*, pp. 135-148; A. PETRUCCI, *Impresa e responsabilità a dieci anni dalla scomparsa di F.S.*, *ibidem*, pp. 149-180; F. VALLOCCHIA, *Lotte plebee e tribuni nel pensiero di F.S.*, *ibidem*, pp. 181-193.

²⁶ Sul Talamanca vedi L. LABRUNA ET ALII, '... *Da ich schaue der Sterne lichterem Schein ...*': «*Vincula iuris*» per M.T., «Index» XXXII (2004), pp. 227-256; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, M.T., «BIDR» CV (2011), pp. 1-5; G. FINAZZI, M.T. (1928-2009), «SDHI» LXXVII (2011), pp. 691-772; D. MANTOVANI, *In memoriam M.T.*, «ZSSR.RA» CXXVIII (2011), pp. 817-844; L. CAPOGROSSI COLOGNESI – G. FINAZZI (cur.), *Ricordo di M.T.*, Napoli 2012; D. MANTOVANI, *La scienza giuridica dei 'prudentes' romani nella storiografia*

reatosi a Firenze, ma che ne seguì il corso a Roma e ne fu vero erede: «oggi [1966] fra i pochissimi studiosi in grado di affrontare ... un'indagine istituzionale sotto il profilo dell'esame diretto dei documenti ... Accanto, infatti, alla padronanza della documentazione epigrafica e papirologica e delle relative tecniche, l'A. è stato portato fin dai suoi primi studi a concentrare la propria attenzione sui delicati problemi della struttura negoziale e dei rapporti fra manifestazione di volontà e documentazione»²⁷.

Ultimo allievo di Arangio-Ruiz fu Lucio Bove (1933-2012: fig. 22), i cui studi papirologici, numericamente limitati, furono però esemplari e metodologicamente fondanti: anche se alcune esegesi su *fiducia* e *pignus* sono superate dal progresso degli studi, come si vedrà, le sue letture dei testi sono state le prime rigorosamente corrette dopo il ritrovamento dell'archivio dei *Sulpicii* nel 1959. Tuttavia, per vicende editoriali nella riedizione dei testi, esse sono oggi trascurate e poco citate, preferendosi consultare, dei documenti da lui portati alla conoscenza scientifica, le successive edizioni che ne hanno 'assunto' o 'riassunto' letture e interpretazioni. Si po-

di M.T., in *Ricordo di M.T.*, cit., pp. 187-216; G. FINAZZI, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna 2013, pp. 1925-1928 s.v.; A. LOVATO, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XCIV, Roma 2019, s.v.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Metodo e progetto nell'opera di M.T. Una riflessione a dieci anni dalla sua morte*, in *Talamanca e Serrao*, cit., pp. 21-38; G. FINAZZI, *Le Istituzioni di diritto romano di M.T.: funzioni e metodologie*, *ibidem*, pp. 39-84; L. GAROFALO, *Storia e contenuto di un libro inedito*, *ibidem*, pp. 85-104.

²⁷ Così G.I. LUZZATTO, *Rec. a M. AMELOTI, Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, I, Firenze 1966, «BIDR» LXIX (1969) pp. 364 = ID., *Scritti minori epigrafici e papirologici*, a cura di R. Bonini, Bologna 1984, pp. 955. Su A.: F. GALLO, *Presentazione del volume di M.A. "Scritti giuridici"*, «Annali Università Genova» XXVII (1995-96) 1-2, pp. 605-619; M.P. PAVESE, *Una giornata in onore di M.A.*, *ibidem*, pp. 601-604; F. COSTABILE, *M.A. ottuagenario: un profilo biografico per gli studi di papirologia giuridica*, «MEP» V-VI (2002-2003) 7-8, pp. 15-22 (= ID., in *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo*, II, Reggio Calabria 2008, pp. 791-797); con bibliografia *ibidem*, pp. 65-79 [a cura di S. Romeo]; L. MIGLIARDI ZINGALE, *M.A. papirologo*, «MEP» IX (2006) 11, pp. 11-18; M.P. PAVESE, *M.A. e il contributo dell'epigrafia allo studio dei diritti dell'antichità*, *ibidem*, pp. 19-24; F. AMARELLI, *Gli ottanta anni di M.A. ed i suoi studi sul tardoantico*, *ibidem*, pp. 25-28; L. VACCA, *A. pandettista e la praescriptio*, *ibidem*, pp. 29-36; M. TALAMANCA, *Considerazioni conclusive*, *ibidem*, pp. 37-42; L. GAROFALO, *Cinque scritti e qualche mia riflessione su M.A.*, in *Giurisprudenza romana e diritto privato europeo*, Padova, 2008, pp. 16-166; F. COSTABILE, *M.A. umanista: spigolature giuridiche estemporanee*, «SDHI» LXXXI (2015), pp. 391-404; M. BRUTTI, *M.A.: il punto di vista giuridico*, *ibidem*, pp. 405-417; R. LAURENDI, *M.A. Genuensis 'Nonaquinguegenarius'*, «MEP» XXI (2018) 23, pp. 173-178; EAD., *Prassi e normazione nell'esperienza giuridica romana in onore di M.A. (Genova 5-6.10.2018)*, «Iura» LXVII (2019), pp. 344-349; I. MARRA, *L'esordio di un grande romanista negli anni accademici 1943-46: due annotazioni di Mario Amelotti sulla fiducia. Gli interventi postclassici sulla trattazione della fiducia cum creditore nelle Institutiones di Gaio*, «MEP» XXVI (2023) 28, pp. 235-243; F. COSTABILE, *M.A.*, *ibidem*, pp. 311-313. M. AMELOTI, *Scritti giuridici*, a cura di L. Migliardi Zingale, Torino, 1996; ID., *Libelli quinque de sera antiquitate*, «MEP» V-VI (2002-2003) 7-8, pp. 23-64; ID., *Altri scritti giuridici*, a cura di M.P. Pavese, Torino, 2014. Come Arangio-Ruiz si era avvalso delle letture di Giovanni Pugliese Carratelli per le *Tabulae Herculanaenses*, così Amelotti affidò la decifrazione paelografica dei papiri greci di diritto tolemaico e romano all'allieva Livia Migliardi Zingale, assieme alla quale firmò gran parte delle pubblicazioni.

trebbe dire, parafrasando quanto scritto una volta per Luzzatto dall'Amelotti²⁸, che, messi in difficoltà dalla accuratezza di Bove, gli studiosi si siano affidati ad autori "più sbrigativi" che a lui hanno largamente attinto.

Alla susseguente generazione di papirologi e/o di epigrafisti nel campo giuridico, a cavallo ormai del terzo millennio, appartengono la già ricordata Livia Migliardi Zingale (1943), Gianfranco Purpura (1945), Giuseppe Camodeca (1945), Felice Costabile (1952), Sergio Lazzarini (1954), Roberto Scevola (1967)²⁹, Rossella Laurendi (1981), ma l'esame dei documenti della prassi è stato oggetto di ampie ed approfondite trattazioni specialistiche anche da parte di giusromanisti 'classici' come Raimondo Santoro (1939) e Mario Varvaro (1970), Dario Mantovani (1961) e Luigi Pellicchi (1969), per ricordarne solo alcuni fra gli italiani che saranno citati, nonché più giovani autori che si troveranno in questo libro, e fra i tedeschi Joseph Georg Wolf (1930-2017: fig. 23), Peter Gröschler (1967), Johannes Platscheck (1973).

Dallo studio dei documenti della prassi si coglie l'immagine viva degli istituti, che dà concretezza alla rappresentazione, ritenuta un po' astratta, delle consuete fonti giuridiche, mentre «problemi basilari possono trovare nell'esame della prassi un contributo alla loro soluzione»³⁰, come già nel 1966 ricordava Amelotti, il quale più tardi osservava che la «prassi ... sovente opera al di fuori del diritto e magari lo precorre, e ... va interpretata più guardando alla realtà della vita che adottando un procedimento rigorosamente giuridico», in quanto diversi istituti «hanno avuto tanta fortuna nell'applicazione concreta quanto insufficienza di elaborazione giuridica»³¹.

È l'esperienza che talvolta ho potuto fare anch'io in queste pagine, come si vedrà in diversi casi, comparando le soluzioni contenute nei documenti al pensiero giurisprudenziale.

²⁸ Cfr. M. AMELOTI, *Giuseppe Ignazio Luzzatto*, «Aegyptus» cit., p. 356: «Poi i direttori di rivista, messi in difficoltà dalla completezza e accuratezza del Luzzatto [nelle rassegne periodiche di epigrafia giuridica], si affideranno ad autori più sbrigativi».

²⁹ Allievo di Giorgio Luraschi (1942-2011), giusromanista, epigrafista e archeologo, ma non citato in questa sede, sul quale si vedano S. Lazzarini, Rec. a G.L., *Storia di Como antica*, «MEP» XII-XV (2009-2012) 14-17, pp. 327-335; e il volume di AA.VV., *G.L. nel ricordo decennale*, Como 2021, e in particolare: C. PIOVAN, *G.L.: un fecondo e brillante studioso della Como antica*, pp. 21 ss.; F. COSTABILE, *G.L.: un ricordo strettamente personale*, pp. 27 ss.; S. LAZZARINI, *G.L.: l'attualità degli studi*, pp. 35 ss.

³⁰ M. AMELOTI, *Il testamento romano attraverso prassi documentale*. I. *Le forme classiche di testamento*, Firenze 1966, pp. 1-2: «A cogliere tale immagine [viva, dell'istituto del testamento,] è appunto diretta la presente ricerca, che viene a presentare una sua particolare utilità accanto agli studi tradizionali, i quali, anche i più recenti, pur se nelle note ricordano le fonti documentarie, restano essenzialmente fondati sulle consuete fonti giuridiche e finiscono inevitabilmente per dare del testamento una visione un po' astratta. A completamento di questi studi la mia ricerca può lumeggiare aspetti che rischiano di rimanere nell'ombra, può giovare a risolvere incertezze e fraintendimenti. Né si tratta di problemi limitati, perché anche problemi basilari possono trovare nell'esame della prassi un contributo alla loro soluzione».

³¹ M. AMELOTI, *Scritti giuridici*, a cura di L. Migliardi Zingale, Torino 1996, p. 451.

Anche Lucio Bove arrivò a contrapporre, nella sua esperienza di studioso degli atti negoziali, l'astrattezza delle fonti giurisprudenziali alla concretezza dei casi, traendo dallo studio delle tabelle cerate puteolane «una più che convincente conferma che, nella vita di ogni giorno, il ricorso alla documentazione scritta si manifestava come normale ed usuale nei rapporti di affari ed anche per le stesse vicende processuali ben al di là di quanto possa far ritenere l'attenzione che ad essa, forse nella scarsità di esempi concreti, si è rivolta in passato ...; anche il riferimento che vi fanno retori e giuristi ... è forse, ed ugualmente, di ben maggior rilievo di quanto generalmente si ritenga laddove le attestazioni della prassi assumono sovente una posizione determinante per la più esatta ricostruzione della situazione esistente in concreto oltre che dello stesso atteggiarsi dei consociati di fronte all'astrattezza delle regole e dei principi. Infatti, al di là delle questioni che il ricorso alla documentazione scritta pone in ordine alla individuazione delle specifiche esigenze (anche di prova) che essa mirava a soddisfare, è agevole rilevare comunque che alla base delle formule via via predisposte a tali fini si individua evidente una attenta e costante considerazione dei singoli aspetti dei diversi istituti cui ci si riferiva o che venivano volta a volta richiamati tanto che si può ben dire che, ancor più che sul piano della testimonianza, in quei documenti la prassi non solo trova idonea attestazione ma ... si rivela sovente essa stessa quale riferimento alla situazione normativa esistente cui essa, a seconda dei casi, si adeguava o fors'anche nei cui confronti si poneva come concreto termine di contrasto nelle esigenze che portava in evidenza, nelle soluzioni che prospettava idonee, nei risultati effettivi che conseguiva nelle suggestioni che offriva alla stessa attività normativa autoritativa»³².

Ebbene, dall'analisi che ho potuto condurre sulla documentazione, ovviamente scritta, della prassi negoziale, emerge ora, grazie alle *laminae* lignee di Vindolanda, come questa asserzione di Bove, che si è successivamente tradotta in una convinzione diffusa perché apparentemente corroborata dalle scoperte archeologiche, sia valida per centri degli scambi internazionali come Pozzuoli in Italia e Alessandria in Egitto – o anche meno grandi e più periferici come Pompei o, in Dacia, *Alburnus Maior*, ma distinti da un'intensa attività commerciale o mineraria – mentre in piccole comunità ad economia piuttosto povera e con ridotta circolazione monetale rispetto alle metropoli, come i *castra* romani al confine con la Caledonia presso il Vallo di Adriano, la stessa documentazione amministrativa o epistolare, come tale sfuggita all'attenzione dei giuristi, mi ha fatto dedurre piuttosto la persistenza dei negozi orali, per i quali le parti, legate da rapporti di amicizia, familiarità o parentela, si ritenevano paghe della parola data e si attenevano correttamente ai principi della *bona fides* senza esigere alcuna scrittura *probationis causa* o per maggior sicurezza.

³² L. BOVE, *Documenti di operazioni finanziarie dall'archivio dei Sulpici. Tabulae Pompeianae di Murecine*, Napoli 1984, pp. 9-10.

Va inoltre osservato come, anziché di ‘astrattezza’ delle fonti giurisprudenziali, sia più appropriato parlare piuttosto di semplificazione che i giuristi operano nella loro casistica, in quanto essi, proprio perché non vocati all’astrazione e generalmente alieni da dommatismo, espongono fattispecie nelle quali hanno praticato la sostituzione dei nomi e dei dati reali con elementi convenzionali. Il confronto fra gli atti negoziali, i documenti epigrafici o papiracei che saranno esaminati e gli istituti elaborati dai giuristi, quali conosciamo o ricostruiamo dagli *excerpta* dei *Digesta* giustinianeï o da Gaio, dimostreranno quanto asserito.

2. *Il ritrovamento dei documenti della prassi negli scavi archeologici: lo sviluppo delle conoscenze sul mutuo e sulle garanzie reali nel diritto romano.*

Una volta delineato il quadro generale del sorgere dell’attenzione ai documenti della prassi del diritto privato romano fra Settecento e Novecento, dobbiamo ora osservare nello specifico l’accrescimento di quelle conoscenze sulle garanzie del diritto romano e sulle modalità della loro realizzazione in caso d’insolvenza del debitore, fondate fino all’inizio del XIX secolo esclusivamente, o quasi, sulle fonti giurisprudenziali pervenute attraverso la tradizione manoscritta, soprattutto sui frammenti dei giuristi dei *Digesta* giustinianeï³³.

Trascorsero trent’anni dopo Spangenberg perché documenti di *pignus* fossero ricompresi nei *Fontes iuris Romani antiqui*, pubblicati in prima edizione a Leipzig nel 1860 da Karl Georg Bruns (fig. 15). A quei *Fontes* fece seguito una *Editio altera aucta emendata*, stampata a Tübingen nel 1871 e reiterata fino alla sesta edizione del 1903: questa riproduceva finalmente sia la *Mancipatio Pompeiana*, sia la *Formula Baetica*, la cui splendida fotografia (fig. 24) si trova ancor oggi nei *Simulacra* dell’opera editi nel 1912: nel 1867, infatti, alla foce del fiume *Baetis* – l’odierno Guadalquivir – nella *Hispania* romana, era stata fortuitamente scoperta una tavola bronzea del I-II^p, una sorta di prontuario ‘notarile’, dove si trova trascritto uno schema tipologico di *fiducia* in garanzia di un mutuo, completo di *pactum conuentum*, con nomi fittizi (ora in *CIL* II 5042 e nei *FIRA* III² 92)³⁴.

³³ Su fonti tradizionali si fondavano F.C. CONRADI, *De pacto fiduciae exercitatio*, Helmstadii 1732 [rist. New York 2011 e 2023]; A.A.F. RUDORFF, *Ueber die Pfandklagen*, «ZGR» XIII (1845) 2, pp. 183-184; Ph.E. HUSCHKE, *Ueber die usucapio pro herede, fiduciae und ex praedatura*, «ZGR» XIV (1847) 2, pp. 246-250.

³⁴ Fra la bibliografia più risalente e che maggiormente interessa in questa parte della trattazione: E.W.E. HÜBNER, «Hermes» III (1868), pp. 283 ss. e *CIL* II 5042, Berolini 1868 (con *adnotatio* di Th. MOMMSEN), accresciuta in *CIL* II, Suppl., 5406, Berolini 1892; P. GIDE, *Un pactum fiducia. Note sur une inscription latine récemment découverte*, «RLAMFE» I (1870-1871), pp. 74 ss.; M. RODRÍGUEZ DE BERLANGA, *Los bronces de Lascula, Bonaza y Aljustrel*, Málaga 1881, pp. 546 ss.; C.G. BRUNS, *Fontes Iuris Romani Antiqui. Additamentum*, Tubingae 1912, nr. 135 e tav. XXIII, 26. Per la bibliografia più recente vedi n. 114.



Dama L. Titi ser(uus) fundum Baianum, qui est in agro qui | Veneriensis uocatur, pago Olbensi, uti optimum maxumus(que) | esset, (sestertio) n(ummo) I et hominem Midam (sestertio) n(ummo) I fidi fiducia causa man(cipio) accepit ab L. Baiano, libri-pende antest(ato). Adfines fundo | dixit L. Baianus L. Titium et C. Seium et populum et si quos dicere oportet. ||

Pactum conuentum factum est inter Damam L. Titi ser(uum) et L. Baian(um), <uti> | quam pecuniam L. <Titius L.> Baian<ti> o dedit dederit, credidit crediderit, | expensumne tulit tulerit, siue quid pro eo promisit promiserit, | spopondit <spopond-rit>, fideiue quid sua esse iussit iusserit, usque eo is fundus | eaque mancipia fiducia<e> essent, donec ea omnis pecunia fides|ue persoluta L. Titi soluta libera- 10 rataque esset; si pecunia sua qua|que die L. Titio h(eredi)ue eius data soluta non esset, tum uti eum | fundum eaque mancipia, siue quae mancipia ex is <<uellet>> L. Titi|us h(eres)ue eius uellet, ubi et quo die uellet, pecunia praesenti | uenderet; mancipio plu- 15 ris (sestertio) n(ummo) I inuitus ne daret, neue saltis secundum mancipium daret, neue ut in ea uerba, quae in uer|ba satis s(ecundum) m(ancipium) dari so- let, repromitteret, neue simplam neue || <duplam — —

Fig. 24. La Tabula Baetica dalle Images di Karol G. Bruns e la trascrizione nei FIRA III² 92, pp. 295-297.

Nel 1875 vennero poi in luce negli scavi archeologici di Pompei, eseguiti con nuovi metodi scientifici agli esordi del Regno d'Italia, le tabelle cerate, in gran parte *apochae*, del *coactor argentarius L. Caecilius Iucundus*, dapprima pubblicate da Mommsen e Zangemeister³⁵: tuttavia, le scarne quietanze di quelle *auktiones* nulla dichiaravano delle cause e delle ragioni delle aste, delle procedure e della eventuale vendita di garanzie reali.

Nel 1887 invece, sempre a Pompei, fu trovata una rustica sacca di grandi dimensioni, ricolma di oggetti preziosi, all'interno di un edificio disabitato – la

³⁵ TH. MOMMSEN, *Die pompeianischen Quittungstafeln des L. Caecilius Iucundus*, «Hermes» XXII (1887) 1, pp. 88-141; K. ZANGEMEISTER, *CIL IV, Suppl.*, I, p. 275 ss., per cui rinvio a J. ANDREAU, *Les affaires de Monsieur Iucundus*, Roma 1974.